



**Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti**

CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA

ORDINANZA N° 47/2014

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Genova,

- VISTO** il Decreto della Regione Liguria, n° 2677 in data 21.11.2005, che autorizza il Comune di Arenzano alla installazione di manufatti per la realizzazione di una palestra subacquea nello specchio acqueo antistante il litorale di Arenzano;
- VISTA** la Concessione Demaniale Marittima del 22 marzo 2012, n° Repertorio 2550, n° protocollo 5374 del Comune di Arenzano, che disciplina la realizzazione della palestra subacquea sui fondali antistanti la località di Marina Grande di Arenzano, mediante il posizionamento sul fondale di n° 25 manufatti prefabbricati in calcestruzzo costituenti l'impianto sportivo subacqueo;
- VISTO** il foglio n° 0833 in data 02.04.2013 del Comando Zona Fari della Spezia che, interpellato sulla necessità di apporre apposita segnaletica marittima indicante la struttura posta sul fondale marino, non ritiene necessario il posizionamento di alcun tipo di segnaletica;
- VISTO** il parere cartografico reso dall'Istituto Idrografico della Marina Militare, così come conservato agli atti d'ufficio;
- VISTI** gli altri atti d'ufficio;
- CONSIDERATI** gli esiti del sopralluogo e dei rilievi fotografici riguardanti le infrastrutture subacquee della palestra in argomento, effettuati dal personale del 5° Nucleo Operatori Subacquei della Guardia Costiera di Genova che, in data 31.10.2013, ha eseguito due apposite immersioni di verifica e controllo, determinando la posizione corretta della palestra e dei manufatti che la costituiscono;
- CONSTATATO** che nella citata Ordinanza n° 340/2007 in data 15.10.2007, non sono state a suo tempo inserite le coordinate geografiche della palestra subacquea, rapportandole al sistema di riferimento internazionale "WGS 84" e che la concessione demaniale marittima sopracitata, rinnovata dal Comune di Arenzano, individua l'area mediante un sistema generico, per il quale le coordinate richiamate non coincidono con quelle riportate nella citata ordinanza;
- RITENUTO** necessario dirimere ogni dubbio sul posizionamento fisico della struttura sommersa ed ogni qualsivoglia possibilità di errore

619



sull'effettiva posizione della palestra subacquea in argomento, al fine di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, anche alla luce delle differenti risultanze dagli atti sopra citati;

RENDE NOTO

Che nello specchio acqueo antistante il litorale di Arenzano, è presente un sito attrezzato per l'addestramento e l'esplorazione di un luogo subacqueo artificiale denominato "Palestra Subacquea".

Si riepilogano i dati salienti del sito:

1. Area complessiva della palestra subacquea: 120 m² circa.
2. Quota massima di immersione: 20 mt..
3. Le strutture presenti sul fondo sono in calcestruzzo e di tre diverse tipologie, dalle seguenti forme e dimensioni:

| | |
|---|---|
|  | <p>Base 3,40 mt Altezza 2,80 mt Profondità 2,40 mt</p> |
|  | <p>Diametro 1,80 mt Lunghezza 2 mt</p> |
|  | <p>Base 2 mt. Lati 2,40 mt Altezza 2 mt Profondità 2 mt</p> |

4. L'area su cui insiste la palestra è compresa tra le congiungenti i punti dalle seguenti coordinate geografiche, rapportate al sistema di riferimento "WGS 84", espresse in gradi, primi e millesimi di primo:

- A) Lat. 44° 23.370' N – Long. 008° 40.818' E;
- B) Lat. 44° 23.297' N – Long. 008° 40.810' E;
- C) Lat. 44° 23.309' N – Long. 008° 40.795' E;
- D) Lat. 44° 23.313' N – Long. 008° 40.833' E.

Nei punti B e C sono presenti due corpi morti sul fondo.

Per completezza d'informazione, si allega alla presente ordinanza lo stralcio cartografico (allegato 1) dell'area occupata dalla palestra subacquea sopradescritta, realizzato dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.

ORDINA

Articolo 1: sono interdetti l'ancoraggio e la pesca sul sito ove è installata la "Palestra Subacquea". Le unità navali in transito dovranno mantenersi ad una distanza non inferiore a mt. 80 dal punto mediano centrale di coordinate (rapportate al sistema di riferimento "WGS 84"):

Lat. N 44° 23.333'

Long. E 008° 40.820'

Articolo 2: quanto riportato nel "RENDE NOTO" e quanto disposto all'articolo 1 di cui all'Ordinanza n. 340/2007 citata in premessa, sono rispettivamente sostituiti da quanto riportato nel "RENDE NOTO" e da quanto disposto dall'articolo 1 della presente ordinanza.

Articolo 3: per quanto non espressamente disposto nella presente ordinanza, si rimanda integralmente, oltre alla normativa vigente in materia, a quanto specificatamente indicato nella citata Ordinanza n° 340/2007 citata in premessa e nei regolamenti di sicurezza del diporto nautico emanati o da emanarsi a cura di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 4: è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. I contravventori alle disposizioni ivi contenute saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca altro o più grave infrazione, ai sensi degli articoli 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53, comma 3 del D.Lgs. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto, ferme restando le responsabilità civili ovvero penali derivanti da illeciti comportamenti.-

Genova, 21 MAR. 2014

IL COMANDANTE
Ammiraglio Ispettore (CP)
Vincenzo MELONE